

Disposizioni per la compensazione dei danni causati dalla Tossina Botulinica

1. Finalità

L'intervento ha per obiettivo di indennizzare il danno subito dall'azienda Società Agricola Olza s.s. con sede in Casalpusterlengo (LO) CF 03025480967 a causa della tossina botulinica.

2. Riferimenti normativi

- direttiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ed in particolare l'allegato I che ricomprende tra le zoonosi anche il botulismo;
- regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicato sulla GUCE L193 1.07.2014);
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUCE L152 24.12.2013);
- legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", in particolare l'articolo 2, comma 3 secondo cui il Ministro della Sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale;
- decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;
- decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- legge regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare:
 - l'art. 18 (Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti) con cui si stabilisce che sono posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione e che con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati;
 - l'art.27 (Strumenti di intervento finanziario) con cui si stabilisce che gli interventi e le iniziative previste nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca possono essere attuati attraverso premi e aiuti che consistono in contributi finanziari, una

tantum o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;

- regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ed in particolare l'articolo 26 (Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali) che, nei par. da 1 a 6, 9, 10, 12 e 13, stabilisce che possano essere concessi contributi per compensare i danni derivanti dall'insorgenza delle epizoozie a condizioni che:
 - sia destinato a piccola media impresa di cui alla definizione dell'allegato I al citato regolamento citato;
 - che i regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data;
 - per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
 - a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti: i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali; ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b); Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.
 - b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b). Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;
 - non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza;
 - gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili;

3. Criteri il riconoscimento e la quantificazione del danno subito nonché della compensazione

3.1 Riconoscimento e quantificazione del danno

Il riconoscimento e la quantificazione del danno sono valutati sulla base della seguente documentazione:

- 1) dati strutturali ed indicatori economici della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria). Detti sono espressi dai coefficienti di Produzione Standard (o Standard Output) relativi all'anno 2010. Essi sono

calcolati a livello regionale e rappresentano il valore monetario medio delle produzioni agricole riferito al quinquennio 2008 - 2012, ai prezzi al netto IVA e franco azienda. I coefficienti sono espressi in euro per ettaro coltivato o capo allevato, e la somma dei valori delle singole produzioni aziendali rappresenta la (DE) dimensione economica complessiva dell'azienda e viene utilizzata per la classificazione tipologica delle aziende agricole secondo il regolamento CE 1242/2008.

- 2) Idonea documentazione fiscale quietanzata
- 3) certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie
- 4) estratto registro di carico e scarico stalla aziendale previsto dalla normativa vigente
- 5) ogni altra documentazione ufficiale ritenuta rilevante

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali morti saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) relative ai valori medi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 (Decreto 20/7/1989 n. 298 e Decreto 19/8/1996 n. 587).

Il danno riconoscibile è determinato dalle seguenti voci

- a) del valore di mercato degli animali morti a causa della tossina botulinica;
- b) delle perdite di reddito subite a causa dell'evento;
- c) dei costi sostenuti per le analisi di laboratorio;
- d) costi per rimozione e distruzione dei capi morti;

3.2 Determinazione della compensazione

La compensazione del danno verrà valutata

- ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 art. 26 par. 9 e 13 in relazione:
 - a) al valore di mercato degli animali morti a causa della tossina botulinica
 - b) alle perdite di reddito subite a causa dell'evento
- ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 de minimis in relazione:
 - c) ai costi sostenuti per le analisi di laboratorio
 - d) ai costi per rimozione e distruzione dei capi morti

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'evento dannoso che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

3.2.1 Condizioni per il riconoscimento dei danni di cui alle lettere a e b

Per quanto riguarda i costi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.2 "Determinazione della compensazione" gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento 702/2014 e in particolare nel rispetto:

1. dell'art. "1" Campo d'applicazione di cui in particolare:

- il par. 4 lett. c e d che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per l'impresa che sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione: aiuti per i costi inerenti all'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali, ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 8 e 9;
- il par. 7 che recita non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

2. Dell'art. 2 “definizioni” fra cui in particolare:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "capi morti": animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano.
3. Dell'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.
 4. Dell' art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.
 5. Dell'Art. 6 "effetto incentivazione" par. 5 lett.d che dispone non sia richiesto o non sia presunto un effetto di incentivazione per gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10.
 6. Dell'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti. A tal fine, si precisa che essendo i costi ammissibili riferiti a categorie diverse, come peraltro indicato al paragrafo 3.2, gli stessi non si possono cumulare. Inoltre, le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati con le corrispondenti misure del Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 1305/2013.
 7. Dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa debbano essere pubblicate sul sito web della Regione Lombardia.
 8. Dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea.
 9. Dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.
 10. Dell' Art. 26 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" e in particolare:

- il par. 1 ai sensi del quale si dispone che Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.”;
- il par. 2 ai sensi del quale gli aiuti sono erogati unicamente: a) in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e b) nell'ambito di: ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente;
- il par.3 ai sensi del quale Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari;
- il par. 4 che dispone che per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il par. 5 che recita che gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda;
- il par. 6 che dispone che i regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data;
- il par. 9 che dispone che nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione: a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti: i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali; ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b); Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b). Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;
- il par. 10 lett. a che dispone che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto: a) i focolai, nel caso di epizoozie;
- il par. 12 ai sensi del quale non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza
- il par. 13 per il quale gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze

assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti i costi non sostenuti a causa dell'intossicazione botulinica e che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

3.2.2 Condizioni per il riconoscimento dei danni di cui alle lettere c e d

Per quanto riguarda i costi di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 3.2 "Determinazione della compensazione" gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento 1408/2013 che si applica in generale agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e non può essere comunque applicato nel caso in cui si tratti di:

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2, reg.1408/2013 il beneficiario dell'agevolazione deve rispettare la definizione di impresa unica ovvero "... s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

Inoltre le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare il massimale, ovvero 15.000,00 € per produzione primaria in ESL (equivalente sovvenzione lorda) nell'arco di tre esercizi fiscali per ciascuna impresa. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis" dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc) o dall'obiettivo perseguito. Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de

minimis”, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Qualora questa superi, singolarmente o sommata ad altre, il massimale, non potrà beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte non eccedente il massimale e dovrà essere interamente restituita.

È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da regimi di aiuto di stato purché non sia superata l’intensità (ovvero la percentuale di aiuto) prevista da tali regimi.

Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo se superano la percentuale d’aiuto previste.

Il potenziale beneficiario dell’aiuto dovrà sottoscrivere un’autocertificazione i cui contenuti indispensabili sono:

- 1) nome, cognome, indirizzo e qualifica (titolare o legale rappresentate dell’impresa) di chi sotto sottoscrive la domanda;
- 2) dati dell’azienda codice fiscale; partita IVA; denominazione/ragione sociale dell’impresa Forma giuridica, sede legale dell’impresa (comune; cap; via; numero civico, provincia);
- 3) dichiarazione contenente posizione dell’azienda in ottemperanza all’art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) 1408/2013 concernete la definizione di impresa unica ovvero dichiarazione in merito alla posizione di controllata o controllante rispetto ad altre imprese;
- 4) dichiarazione che attesti se il richiedente abbia o non abbia già ottenuto agevolazioni in de minimis o nei confronti delle disposizioni sul de minimis in relazione al triennio di riferimento;
- 5) sottoscrizione delle informazioni rese ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”;
- 6) sottoscrizione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

La Direzione Generale Agricoltura provvederà con proprio atto ad approvare la liquidazione delle somme.

4. Entità degli aiuti

Sino al 100 % dei costi ammissibili